SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

10ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

1° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI VENERDÌ 7 AGOSTO 1992

Presidenza del Presidente de COSMO

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Intervento finanziario per le imprese di assicurazioni in amministrazione straordinaria» **(516)**, d'iniziativa del senatore Citaristi e di altri senatori

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE ..... *Pag.* 2, 6
BALDINI *(PSI)* 5
DI BENEDETTO *(PSI), relatore alla Commissione* 2
FARACE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 6
GIANOTTI *(DC)* 4
GRANELLI *(DC)* 4
PAIRE *(Misto Liberale)* 5
ROVEDA *(Lega Nord)* 4
TURINI *(MSI-DN)* 5

TIPOGRAFIA DEL SENATO (800)

I lavori hanno inizio alle ore 9.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Intervento finanziario per le imprese di assicurazioni in amministrazione straordinaria» (516), d'iniziativa del senatore Citaristi e di altri senatori
(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Intervento finanziario per le imprese di assicurazioni in amministrazione straordinaria», di iniziativa dei senatori Citaristi, Gianotti, Di Benedetto, Montini, Ladu, Bonferroni, Lazzaro, Brina e Forcieri.

Come i colleghi ricordano, il disegno di legge è stato già discusso in sede referente dalla nostra Commissione che ha poi deciso di chiederne il trasferimento alla sede deliberante. La richiesta è stata accolta e quindi riprendiamo la discussione nella nuova sede.

Prego il relatore alla Commissione di riassumere i termini del dibattito.

DI BENEDETTO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, considerato che la Presidenza del Senato ha accolto la nostra richiesta di passaggio dell'esame del provvedimento alla sede deliberante, avendo altresì esaurito l'esame dell'articolato in sede referente ed essendo giunti unanimemente alla formulazione dell'emendamento 1.11, interamente sostitutivo dell'articolo unico di cui si compone il disegno di legge, si potrebbero considerare acquisiti la relazione e il dibattito svoltisi nella precedente fase procedurale, assumere i pareri già espressi dalle Commissioni consultate, così da poter procedere alla votazione del testo accolto dalla Commissione nella seduta pomeridiana di ieri.

Faccio presente infine che l'emendamento 1.11 accoglie sostanzialmente le modifiche proposte dal senatore Turini circa la determinazione dei tassi di interesse da corrispondere sui finanziamenti erogati dal Fondo di garanzia per le vittime della strada.

PRESIDENTE. Alla luce della proposta del relatore, poichè non si fanno osservazioni, la relazione e la discussione generale svoltesi in sede referente, nonchè i pareri espressi dalle Commissioni consultate, possono essere considerati acquisiti al dibattito, nella sua nuova fase procedurale.

Passiamo pertanto all'esame e alla votazione dell'articolo unico, nel testo concordato nella seduta del 6 agosto 1992, di cui do lettura:

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 7 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 7-*bis*. - *(Finanziamenti ad imprese in crisi)*. – 1. In attesa della ridefinizione degli strumenti di intervento per le imprese di assicurazione in crisi, il commissario straordinario di impresa di assicurazioni esercente l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, accertata la situazione patrimoniale, finanziaria e tecnico-commerciale dell'impresa, qualora ritenga che sussistano le condizioni per procedere al risanamento della medesima, può presentare al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, per conoscenza, all'ISVAP, motivata richiesta per la concessione di un finanziamento da parte dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada". La richiesta deve essere corredata del parere favorevole del comitato di sorveglianza di cui all'articolo 7, comma 3.

2. Il finanziamento è concesso con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emanato su conforme parere dell'ISVAP e sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private di cui agli articoli 76 e seguenti del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, nel limite massimo del 70 per cento dell'importo delle riserve tecniche dell'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa in amministrazione straordinaria o, se maggiore, dell'importo fissato per le riserve stesse dall'ISVAP. Tale limite non può in ogni caso superare l'ammontare dei risarcimenti dovuti dall'impresa per sinistri avvenuti anteriormente alla data del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria. Con lo stesso decreto sono stabiliti i tempi per l'erogazione del finanziamento, che deve essere utilizzato esclusivamente per il pagamento dei danni, provocati dagli assicurati per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore per i quali è obbligatoria l'assicurazione.

3. Con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui al comma 2, sono stabiliti, sentiti l'ISVAP e la commissione di cui al comma 2, le condizioni e i tempi per la restituzione all'Istituto nazionale per le assicurazioni, gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada", del finanziamento concesso a norma del medesimo comma 2, nonchè la misura degli interessi in base a un tasso corrispondente a quello della provvista del finanziamento praticato dalle banche di interesse nazionale, maggiorato del margine di intermediazione, non superiore all'1,50 per cento.

4. Il finanziamento concesso a norma del comma 2 costituisce credito privilegiato, con preferenza assoluta su ogni altro credito, ivi compresi quelli pignoratizi e ipotecari, anche nell'ambito delle procedure concorsuali.

5. Qualora l'amministrazione straordinaria abbia termine in conseguenza dell'acquisto della maggioranza delle azioni dell'impresa

da parte di un soggetto diverso da quello o da quelli che controllavano la società al momento dell'adozione del provvedimento di amministrazione straordinaria, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può, sentiti l'ISVAP e la commissione di cui al comma 2, stabilire modalità particolari esclusivamente per quanto riguarda i tempi di restituzione del finanziamento, maggiorato degli interessi di cui al comma 3».

2. L'ammontare dei risarcimenti di cui al comma 2 dell'articolo 7-*bis* della legge 12 agosto 1982, n. 576, introdotto dal comma 1 del presente articolo, viene determinato, per le imprese di assicurazione che si trovano in amministrazione straordinaria alla data di entrata in vigore della presente legge, prendendo in considerazione i sinistri avvenuti entro la predetta data.

GIANOTTI. Ritengo che il provvedimento riguardante le compagnie assicurative costituisca un primo passo verso la costruzione di un sistema di garanzia per gli utenti, in quanto consente il rilancio delle compagnie che presentano un andamento operativo indebolito da una gestione non efficiente. È da tener presente tuttavia che non si intende certo permettere che i responsabili di una cattiva gestione precedente possano riappropriarsi delle suddette aziende, grazie agli interventi previsti dal provvedimento alla nostra approvazione.

Il disegno di legge infatti prevede che resti affidata al Commissario straordinario la piena potestà di valutare, insieme agli organi amministrativi competenti, tutte le possibili soluzioni da esperire ai fini del risanamento di queste imprese. Dichiaro pertanto il mio voto favorevole.

GRANELLI. Come è stato osservato giustamente, la *ratio* di questo provvedimento è mirata soprattutto al beneficio dell'utente. Esso dovrebbe costituire un primo passo verso una sicurezza della categoria che prelude - come noi auspichiamo - ad un riordinamento generale del sistema assicurativo. La Commissione, attraverso l'esame di proposte formulate da più parti, ha opportunamente accentuato le garanzie affinchè l'intervento non si traduca in un salvataggio a perdere per lo Stato, bensì consenta il risanamento delle società in crisi del settore e la tutela e la salvaguardia delle risorse pubbliche messe a disposizione.

Il significato di tale provvedimento pertanto è duplice: produrre una serie di vantaggi e tutele per l'utente, come primo passo verso una organizzazione del sistema assicurativo nel suo insieme; fornire strumenti di intervento da applicare con estremo rigore affinchè il tutto non si riduca ad un semplice salvataggio al fine di difendere in ogni caso l'interesse pubblico.

Nella convinzione che sia questo lo spirito del provvedimento, dichiaro il voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana con l'auspicio che, trascorso un certo periodo di tempo dalla entrata in funzione dei meccanismi previsti nel disegno di legge, si informi dettagliatamente la Commissione sugli effetti prodotti, onde eventualmente poter decidere di avviare altre iniziative per il riordino della materia.

ROVEDA. Signor Presidente, signori colleghi, questo dispositivo di legge ha avuto la possibilità di essere realizzato anche attraverso il contributo della Lega Nord. Come sapete infatti, se il mio Gruppo si fosse impuntato e non avesse dato il proprio appoggio per il passaggio alla sede deliberante, difficilmente sarebbe stato possibile ottenere il cambiamento della fase procedurale. Mi si pone tuttavia ora un caso di coscienza: non voglio che questo provvedimento serva a «mantenere la mano a qualche ladrone» presente in un settore dello Stato, il cui scopo sia soltanto quello di fare i propri interessi anche sbagliando. Non siamo d'accordo sul fatto che queste persone, dopo aver sbagliato, cerchino di ripianare i propri errori attraverso l'intervento dello Stato. Seppure con l'augurio che ciò non sia, non intendiamo certo facilitare una operazione di tal genere. Tuttavia, qualora esista l'intenzione di sostenere tali soggetti vorrà dire che, da adesso in poi, la nostra opposizione sarà muro contro muro. Dichiaro pertanto il voto contrario del Gruppo della Lega Nord.

PAIRE. Signor Presidente, esprimo il mio voto contrario al provvedimento in quanto permangono le perplessità da noi già espresse. Il primo nostro convincimento è che le aziende in questione non possano più essere salvate con il denaro pubblico in quanto respinte dalla stesso mercato; il secondo è che in questo modo si rischia di fornire delle coperture a delle eventuali responsabilità penali degli amministratori. In un momento in cui andiamo verso la privatizzazione, noi riteniamo che ci debba essere massima trasparenza e moralità nei soggetti che amministrano le società per azioni o comunque le società in generale. Riteniamo che questi interventi nell'interesse dell'utenza vadano realizzati da una legislazione *ad hoc* che auspichiamo simile a quella che garantisce i risparmiatori nel ramo del credito.

BALDINI. Signor Presidente, esprimo il parere favorevole del Gruppo socialista all'approvazione del disegno di legge in esame. Vogliamo sottolineare che l'operazione, così come si è conclusa, cioè con la proposta Snal, ci soddisfa in quanto recepisce sostanzialmente il principio che il finanziamento non viene erogato per attivare in modo generico tutta una serie di iniziative per la ripresa delle aziende e delle imprese medie di assicurazione in crisi, bensì per garantire l'indennizzabilità dei sinistri verificatisi nel frattempo, fino alla data di approvazione del decreto di amministrazione straordinaria. Questo è un fatto importante perchè finora vi era una situazione anomala rispetto a questo problema rilevante per gli utenti della strada. Finalizzata in questa direzione, con le garanzie per una restituzione dei tassi di interesse già prestabiliti, l'iniziativa ci garantisce sufficientemente per esprimere un parere favorevole. Anch'io ritengo, come l'onorevole Granelli, di poter verificare successivamente quali saranno le conseguenze di questa legge.

TURINI. Do atto al relatore ed al Sottosegretario che il disegno di legge che stiamo per votare in sede deliberante recepisce quanto è stato richiesto da più parti e specificatamente dalla mia, soprattutto per quanto concerne la trasparenza delle erogazioni dei fondi. Il Fondo di

garanzia, così emendato, deve essere utilizzato infatti esclusivamente per il pagamento dei danni e con piacere noto che è stato aumentato all'1 per cento, quando la nostra proposta richiedeva un aumento minore; è stato perciò fatto di più di quanto da noi richiesto. È per questi motivi che diamo la nostra approvazione.

FARACE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Ringrazio il relatore e tutti i Gruppi che hanno consentito il buon esito di questo primo provvedimento teso non solo ad un salvataggio ma soprattutto a costituire un primo passo per il varo di una legge-quadro più organica nell'interesse degli utenti.

Devo dare atto al senatore Turini che i suoi emendamenti sono stati accolti dal comitato ristretto nella seduta di ieri, almeno i primi due. Per il terzo, che era una raccomandazione, il Governo lo fa proprio. Ringrazio tutti i colleghi senatori ed ovviamente sono compiaciuto del varo di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Turini per la prova di ulteriore responsabilità. Consentitemi di ringraziare tutti i Gruppi e in particolar modo il rappresentante della Lega Nord per la coerenza testimoniata alla fine dei lavori in sede di comitato ristretto rispetto alle sue posizioni iniziali. Ringrazio altresì il relatore per l'ottimo lavoro svolto e il Governo, che, nonostante momenti di incertezza per l'autorizzazione della deliberante, è stato sempre esauriente nei chiarimenti.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 9,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIOVANNI DI CIOMMO LAURORA